

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SCOPI

Articolo 1

In virtù dell'articolo 18 della Costituzione ed in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita per volontà dei Soci fondatori una Associazione culturale con denominazione “**dry_art**” con sede in Bologna, attualmente in via Fratelli Rosselli 16.

Articolo 2

Trattasi di una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, organizzata a fini di utilità sociale, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l'esperienza culturale come momento di educazione, maturazione umana e impegno sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione dà seguito ai suoi propri intenti e programmi di lavoro sulla base del principio riconosciuto dell'uguaglianza dei suoi membri, tuttavia ciò non implica che gli obblighi degli associati siano uguali. L'Associazione si configura come apartitica, priva di scopo di lucro, bensì con finalità socio culturali di orientamento artistico e di promozione sociale.

L'Associazione ha per scopo:

- l'educazione e la formazione alla cittadinanza attiva e alla cittadinanza di genere;
- le pari opportunità e le opportunità di genere, nonché la promozione di una cultura non discriminatoria;
- la prevenzione e il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista, con particolare riferimento agli stereotipi di genere (specie nel contesto scolastico);
- attività di formazione (nonché di formazione al lavoro) rivolta ai giovani, alle donne e alle categorie socialmente svantaggiate (anziani, migranti, ecc.);
- azioni di valorizzazione della condizione femminile e di contrasto alla violenza contro le donne e della violenza di genere (omofobia, transfobia, lesbofobia, razzismo ecc.) con particolare attenzione ai temi del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso il lavoro nelle scuole e nei contesti educativi;
- la prevenzione della discriminazione e della violenza di genere mediante l'educazione al rispetto del diverso, l'integrazione culturale e sociale, il rafforzamento dell'autostima;

- la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla mobilità ciclo-pedonale, al biologico, all'ecosistema;
- l'educazione ai social network e ai nuovi media;
- i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'auto mutuo aiuto nei contesti urbani (attraverso collaborazioni con social street e comitati territoriali ad esempio);
- la promozione della cultura e dell'arte in genere;
- lo sviluppo di nuove forme espressive attraverso la ricerca teatrale, musicale ed artistica, l'attività di sperimentazione, di documentazione, di organizzazione e produzione di spettacoli, cd, libri e altri prodotti multimediali;
- la promozione e realizzazione di attività di laboratorio e produzione di spettacoli rivolti all'infanzia e alla gioventù;
- creare le condizioni affinché le esperienze, le documentazioni e le opere multimediali, restanti dopo le realizzazioni delle iniziative programmate, non vengano disperse e siano riutilizzabili;
- la realizzazione di video e filmati in genere;
- l'organizzazione di conferenze, incontri, convegni, concerti, workshop, laboratori, mostre e la promozione di riviste di informazione che consentano di sollecitare momenti di dibattito su vari temi;
- l'Associazione intende inoltre intervenire in tutto ciò che si dimostri essere affermazione del principio della ricerca artistica e fonte di promozione di attività culturale;
- l'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Articolo 3

Sono compiti ordinari dell'associazione le azioni rivolte alla crescita culturale e civica degli associati e dei cittadini, attraverso la proposta e l'organizzazione di attività culturali e sociali, ricreative quand'anche sportive, aperte a tutti e tutte senza distinzione di sesso, religione, provenienza o differente abilità.

Articolo 4

L'Associazione, come già anticipato sopra, non ha alcun indirizzo politico e religioso e gli scopi che essa si prefigge possono essere conseguiti anche a mezzo di giornale-radio diffuso in modulazione di frequenza.

Articolo 5

L'Associazione, salvo diverso intendimento ed eccettuati i casi previsti dalla Legge, è da intendersi di durata illimitata.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Articolo 6

Gli Associati, denominati anche Soci, danno il loro contributo associativo, teatrale, culturale ed economico necessario alla vita dell'Associazione.

L'Associazione concede la qualifica di Socio o Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto recandone con continuità il loro contributo.

I Soci o Associati rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo.

Il numero degli Associati o Soci dell'Associazione è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi che ne fanno richiesta e che abbiano ottenuto il consenso del consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione comporta infatti il versamento da parte dei Soci o Associati di una quota stabilita. Tale quota, da determinarsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio dell'esercizio sociale, potrà avere caratteristica di versamento una tantum al momento dell'iscrizione di ciascun Socio o Associato, ovvero caratteristica di versamento annuale da determinarsi di volta in volta sempre ad opera del Consiglio Direttivo a seconda delle categorie di appartenenza di ciascun Socio o Associato. Le quote di adesione richieste ai Soci o Associati potranno infatti essere diverse a seconda della rispettiva categoria di appartenenza.

L'Associato o Socio si considera dimissionario se, entro tre mesi dal termine fissato, non versa il contributo associativo, oltre a tale motivo, la sua esclusione dall'Associazione non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

- a) quando il Socio o Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto od alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- b) quando il Socio o Associato si rende moroso nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo l'Associato arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione: in tal caso l'Associazione ha diritto di rivalersi economicamente nei confronti dell'Associato ai fini del risarcimento dei danni subiti.

L'Associato può recedere in qualsiasi momento dalle cariche eventualmente assunte in seno all'Associazione e dagli impegni verso terzi su comunicazione scritta.

La qualità di Associato si perde anche per recesso dandone comunicazione al Presidente dell'Associazione prima dell'inizio dell'esercizio sociale per il quale non si intende rimanere associati.

Gli Associati non possono assumersi obbligazioni con i terzi per conto dell'Associazione. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono peraltro autorizzarli a compiere singoli atti in forza di mandato specifico.

Gli Associati o Soci che compongono l'Associazione si distinguono in:

- A) FONDATORI
- B) ORDINARI
- C) ONORARI

dove:

- a) FONDATORI sono tutti gli Associati o Soci i quali si sono riuniti per la prima volta per dare origine all'Associazione;
- b) ORDINARI sono tutti coloro i quali, ottenuta l'ammissione all'Associazione, desiderano effettivamente aderire a tutte le attività dell'Associazione, partecipando personalmente e direttamente alle stesse, anche finanziariamente e pagando le relative quote associative.

Sia i FONDATORI sia gli ORDINARI, purché non siano di minore età ai sensi della legge civile, hanno uguali diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

- c) ONORARI: sono tutti coloro che si sono particolarmente distinti ai fini della promozione e della conoscenza della cultura artistica divulgata dall'Associazione nelle sue valenze locali, nazionali, internazionali. Sono nominati su proposta scritta del Presidente del Consiglio Direttivo e mediante successiva unanime delibera del Consiglio Direttivo. Essi Associati ONORARI sono sollevati dall'obbligo del versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare alle riunioni assembleari dell'Associazione senza nessun preventivo invito da parte del Consiglio Direttivo.

Agli Associati o Soci possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo varie funzioni operative; essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità. Il Consiglio Direttivo può stabilire per detti incaricati un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento.

Gli Associati o Soci che venissero meno ai loro impegno si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Articolo 7

L'Associazione è retta dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea degli Associati o Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 8

L'Assemblea degli Associati è organo dell'Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Consiglio Direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto.

Articolo 9

Le Assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente, ovvero a mezzo comunicazione telefonica, telegramma o altro mezzo idoneo.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

Articolo 10

L'Assemblea, comunque riunita, elegge un proprio Presidente ed un segretario ai quali è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori nonché la verifica dell'approvazione o del rifiuto delle mozioni e la stesura dell'apposito verbale.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- discute ed approva i programmi di massima delle attività associative;
- può designare gli Associati cui affidare lo svolgimento di particolari attività come la gestione straordinaria e provvisoria dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non competeva al Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'Assemblea straordinaria:

- delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la liquidazione o lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole espresso da almeno i tre quarti degli Associati con diritto di voto.

Articolo 13

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti gli Associati iscritti, purché in regola con il versamento delle quote associative. Vigeva il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e altrettanto espressamente è prevista per gli Associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri: fra essi, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, con funzioni anche di tesoriere, vengono eletti per la prima volta dall'Assemblea Costituente e successivamente dall'Assemblea degli Associati (art. 12).

Articolo 15

Essi durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Se, nel corso del mandato, vengono meno uno o più componenti il Consiglio, questi vengono surrogati dai primi dei non eletti se sono in numero inferiore alla metà, altrimenti si procede a nuove elezioni. Successivamente alla prima elezione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vice Presidente ed un Segretario, mentre il Presidente viene sempre eletto dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 16

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi dati dall'Assemblea degli Associati;
- b) predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
- c) valutare l'ammissione di nuovi Associati;
- d) predisporre gli atti ed i contratti di sua competenza e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- e) predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea generale degli Associati e dare esecuzione delle deliberazioni di quest'ultima;
- f) assegnare i compiti ai suoi membri;
- g) fissare le mansioni degli Associati in seno all'Associazione.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le sedute, pur in assenza di formale convocazione, sono ugualmente valide se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO V

IL PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli Associati, ma rappresenterà l'Associazione stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi.

Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione, gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli Associati e debbono quindi considerarsi insuscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti.

La responsabilità del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell'Associazione continua anche dopo la cessazione dell'incarico e può essere contenuta in giudizio in via principale e diretta, senza che sia necessario escutere in precedenza il patrimonio comune.

Il Presidente, anche se revocato, è rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e cura l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati ed è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'Associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Articolo 19

Il Presidente può delegare ad uno dei Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di assenza od impedimento, le sue mansioni vengono esercitate temporaneamente dal Vice presidente ed al solo fine di garantire l'esecutività delle direttive stabilite. Laddove l'esercizio di tali mansioni dovesse registrare cause di disaccordo tra gli associati suddetti, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria, espone il quadro dei problemi insorti rimettendosi alle deliberazioni della maggioranza dell'Assemblea.

Articolo 20

Il Segretario-Tesoriere dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema di bilancio preventivo e quello obbligatorio consuntivo annuale che il Presidente propone all'esame dell'Assemblea;
- provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l'Associazione;
- provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del libro degli Associati;
- cura la stesura dei verbali di amministrazione;
- aggiorna i libri ed i documenti contabili e fiscali in uso;
- cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni;
- cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

- è responsabile della tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'Associazione per la quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono; lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;
- svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Articolo 21

Il Revisore dei Conti è un collaboratore esterno dell'Associazione, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti:

- verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri;
- dà pareri tecnici sui bilanci.

TITOLO VI

PATRIMONIO COMUNE

Articolo 22

Il Patrimonio Comune dell'Associazione è costituito:

- dai beni immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- dall'introito delle quote associative ordinarie e straordinarie;
- da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall'Associazione;
- da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
- da redditi patrimoniali.

Finché l'Associazione dura, i singoli Associati non possono chiedere la divisione del Patrimonio Comune, né pretendere la quota in caso di recesso od espulsione.

I terzi possono far valere i loro diritti sul Patrimonio Comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'Associazione.

I beni dell'Associazione che le appartengano, sono ad essa intestati in persona del suo Presidente.

Le quote dell'Associato non sono trasferibili.

TITOLO VII

SCIoglimento

Articolo 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni patrimoniali dovranno obbligatoriamente essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni di legge ed alle relative norme di attuazione stabilite dall'articolo 11 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per quanto concerne quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste, valgono le decisioni prese dall'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto.

Articolo 25

Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i suoi nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.